
Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 28 maggio 2014 n. 6947 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 11 novembre 2014 n. 6947R della Commissione speciale energia,

decreta:

I.

La legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 è modificata come segue:

b) finanziamen-
to della mobilità
sostenibile

Art. 1b (nuovo) ¹All'imposta di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 1 cpv. 1 può essere applicato un supplemento, stabilito dal Consiglio di Stato, compreso tra il 1% ed il 5% dell'imposta stessa.

²Le entrate derivanti dai supplementi di cui al cpv. 1 e all'art. 1 cpv. 3, possono essere destinate, tramite apposito decreto legislativo, al finanziamento dei provvedimenti a favore della mobilità sostenibile, in particolare per:

- a) incentivare l'acquisto (cash-bonus) di veicoli molto efficienti per la mobilità privata, in condivisione (car-sharing e car-pooling), aziendale e pubblica;
- b) predisporre, allestire ed estendere una rete di ricarica per veicoli elettrici e di stazioni di rifornimento di gas metano moderna ed efficiente;
- c) sostenere lo sviluppo e l'attuazione di misure di mobilità aziendale;
- d) fornire una consulenza di qualità attraverso un mandato di prestazione ad un ente privato o pubblico senza scopo di lucro.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, le presenti modifiche di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Bellinzona, 25 novembre 2014

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Corti**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**